



Comune di Valenza

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27 gennaio 2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 15.02.2012 al giorno 29.02.2012, divenuta esecutiva il giorno 25.02.2012

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 23.02.2012 al 08.03.2012

Data di entrata in vigore: 09.03.2012

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita presso il Comune di Valenza la Consulta delle attività economiche (di seguito denominata Consulta).

2. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale, con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche deputate allo sviluppo economico, all'occupazione e al sostegno delle categorie produttive e commerciali, in particolare del settore orafa-gioielliero, già esistenti sul territorio, al fine di favorire il confronto e il raccordo tra gli attori costituenti il tessuto economico locale.

3. Essa è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale e, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento relaziona periodicamente allo stesso sull'attività svolta al medesimo per il tramite del Presidente.

ARTICOLO 2 RUOLO DEL COMUNE

1. Il Comune persegue gli obiettivi, di cui al precedente articolo:

- a) Promuovendo lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese allo scopo di incrementare lo sviluppo socio economico;
- b) Promuovendo le iniziative idonee ai fini promozionali;
- c) Promuovendo le iniziative rivolte alla formazione e qualificazione degli operatori economici;
- d) Promuovendo l'effettuazione di studi, ricerche, seminari in materia di industria, artigianato, commercio e agricoltura;
- e) Promuovendo la stampa e la diffusione attraverso il notiziario informativo sull'attività svolta dalla consulta e dalle associazioni degli operatori economici.
- f) Attivandosi nel reperire dall'Unione Europea e/o dalla Regione Piemonte contributi per progetti volti all'incremento e allo sviluppo delle attività produttive territoriali.

ARTICOLO 3 FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta è strumento di conoscenza e di promozione delle realtà economiche locali.

2. Essa rappresenta un filtro e un veicolo di conoscenza tra Comune e mondo produttivo; ha il compito di rilevare le criticità del tessuto economico della città, in particolare del settore orafa-gioielliero, e di proporre possibili soluzioni avvalendosi del supporto e delle conoscenze dei propri membri e di esperti all'uopo coinvolti.

3. In particolare, la Consulta:

- a) Promuove iniziative anche in collaborazione con esperti e associazioni di categoria, elabora studi e progetti, vagliati dal Consiglio Comunale, finalizzati a stimolare e indirizzare le iniziative professionali e imprenditoriali, necessarie al nuovo corso che soprattutto il settore orafa-gioielliero locale dovrà intraprendere, dotandosi di strumenti, tecnologie, servizi e formazione in grado di competere nel sistema produttivo e commerciale internazionale;
- b) Promuove l'imprenditorialità femminile e giovanile;
- c) Promuove iniziative e progetti inerenti a prodotti tipici o locali;
- d) Promuove ricerche, dibattiti, seminari e incontri anche in collaborazione con Facoltà universitarie inerenti alla propria attività;
- e) Promuove anche studi e ricerche nel settore del commercio e del turismo;
- f) Può confrontarsi e collaborare per realizzare obiettivi condivisi con i Servizi del Comune di Valenza nonché con gli enti e con le associazioni sensibili alle tematiche economiche presenti sul territorio e non;
- g) In collaborazione con enti, istituti e associazioni operanti sul territorio comunale e provinciale, istituisce e tiene aggiornata la banca dati del settore orafa-gioielliero;

- h) Formula proposte anche in riferimento alle iniziative dell'ASL AL in materia di medicina del lavoro;
- i) Esprime pareri preventivi su programmi generali od oggetti specifici riguardanti tutti i settori economici e terziario in genere ogni qualvolta gli organi comunali lo richiedano;
- j) Viene convocata obbligatoriamente per esprimere i pareri preventivi sulle seguenti materie:
 - viabilità e programmazione urbanistica riferita alle strutture, infrastrutture e servizi, destinati alle attività produttive e commerciali;
 - piano regolatore e varianti;
 - piano degli insediamenti commerciali e artigianali;
 - piano degli orari;
 - piano per il recupero dei centri storici;
 - attività promozionali legate a fiere e sagre;
 - bilancio comunale e piano pluriennale degli investimenti;
 - regolamenti comunali riguardanti le attività economiche.

4. La Consulta per il tramite del proprio Presidente (o Vicepresidente) relaziona sull'attività svolta in un'audizione annuale con rapporti scritti al Consiglio Comunale in una seduta aperta o in sede di Commissione consiliare competente all'uopo convocati.

ARTICOLO 4 ORGANI DELLA CONSULTA

1. Gli organi della Consulta sono:
- a) L'Assemblea.
 - b) Il Presidente e il Vicepresidente.

ARTICOLO 5 COMPOSIZIONE, COMPETENZE E ADUNANZE DELLA CONSULTA

1. Il Sindaco (o l'Assessore delegato) presiede la Consulta che è composta nel modo seguente:
- a) 4 componenti di nomina consiliare: 2 di maggioranza e 2 di minoranza;
 - b) 2 componenti scelti tra i rappresentanti delle Associazioni del settore Artigianato;
 - c) 2 componenti scelti tra i rappresentanti delle Associazioni del settore Commercio;
 - d) 2 componenti scelti tra i rappresentanti delle Associazioni del settore industria;
 - e) 1 componente in rappresentanza del settore Agricoltura;
 - f) 1 componente rispettivamente per gli Istituti di Formazione I.S.A. "B. Cellini" e FOR.AL.
2. I rappresentanti effettivi di cui al comma precedente possono essere sostituiti da membri supplenti in caso di assenza.
3. L'Assemblea provvede in particolare:
- a) A esprimere pareri preventivi (non obbligatori), indirizzi e suggerimenti su determinati provvedimenti ogni qualvolta ne fosse fatta richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, delle Commissioni Consiliari o di almeno tre Consiglieri Comunali.
 - b) A stimolare con iniziative, suggerimenti e proposte l'attività dell'Amministrazione Comunale.
 - c) A collaborare con altre Associazioni, Enti e Istituzioni al fine di perseguire le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento.
 - d) A redigere ogni anno una relazione sull'attività svolta.
 - e) A esprimere parere vincolante sulla partecipazione futura di altri rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni in seno alla Consulta.
 - f) A stilare a inizio anno una relazione illustrativa sulle necessità e sui bisogni del tessuto economico locale da sottoporre al Sindaco o all'Assessore competente.
 - g) A invitare volta per volta, se lo ritiene necessario, tecnici ed esperti in base alle materie trattate.

ARTICOLO 6
NOMINA, DECADENZA E REVOCA

1. I componenti l'Assemblea, salvo quelli di competenza del Consiglio Comunale, sono nominati con decreto del Sindaco.
2. I requisiti personali per far parte dell'Assemblea sono gli stessi per l'elezione a Consigliere Comunale.
3. La designazione dei membri (effettivi e supplenti) di competenza di organizzazioni e associazioni di categoria è effettuata dai rispettivi organi e dovrà essere comunicata al Sindaco entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico.
4. Qualora il termine di cui sopra non fosse rispettato, vi provvede direttamente il Sindaco con proprio decreto.
5. I componenti dimissionari o decaduti dalla carica sono sostituiti ai sensi del comma 3 del presente articolo.
6. Ai componenti della Consulta non è accordato alcun gettone o indennità così come previsto dall'articolo 96 del d.lgs. 267/00.
7. I componenti decadono dalla carica in seguito a dimissioni scritte irrevocabili indirizzate al Sindaco e al Presidente dell'organo (per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale), ad assenze ingiustificate per tre sedute consecutive, alla cessazione dell'appartenenza all'ente che li ha espressi o allo scioglimento dell'ente di appartenenza.
8. Il Sindaco, previa richiesta motivata da parte delle rispettive Associazioni od Organizzazioni, può revocarne i rappresentanti in seno alla Consulta in qualsiasi momento.
9. Il Sindaco rende note al Consiglio Comunale tutte le nomine dei componenti la Consulta.

ARTICOLO 7
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE

1. La Consulta è convocata dal Presidente tramite invito scritto, a mezzo e-mail o fax; l'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno, concordato con il Vicepresidente, da mandare ai membri effettivi (per conoscenza ai supplenti).
2. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno in via ordinaria e in via straordinaria qualora il Presidente o 5 (cinque) componenti lo ritengano opportuno.
3. L'Assemblea si riunisce presso locali comunali ed è convocata di norma almeno 7 (sette) giorni prima della sua celebrazione, tranne nei casi di particolare urgenza.
4. L'Assemblea è dichiarata valida purché non vi sia un numero di componenti inferiore a 7 (sette).
5. Alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, possono intervenire e relazionare anche tecnici ed esperti di settore, rappresentanti di Enti, Associazioni e Organizzazioni territoriali e non.

ARTICOLO 8
DURATA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale del Sindaco e del Consiglio Comunale, salvo i casi di scioglimento anticipato degli organi elettivi del Comune.
2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.E.L. (d.lgs. 267/00) la Consulta è presieduta dal Vicesindaco.

ARTICOLO 9
IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco (o l'Assessore delegato).

2. L'Assemblea nomina il Vicepresidente tra i rappresentanti in seno alla Consulta.

3. Le funzioni di segretario della Consulta sono attribuite a un dipendente comunale incaricato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato); ad esso spetta il compito di redigere il verbale di ogni seduta che sarà poi controfirmato dal Presidente e da una componente di nomina consiliare.

4. Il Presidente, in particolare, assolve alle seguenti funzioni:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea;
- b) Coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- c) Intrattiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni/Organizzazioni di categoria;
- d) Relaziona con un rapporto annuale l'attività della Consulta al Consiglio Comunale;
- e) Riferisce all'Assemblea sul proprio operato per quanto concerne gli incarichi ricevuti e in rappresentanza della Consulta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e assolve alle funzioni connesse.

6. Il Vicepresidente, decade dall'incarico:

- a) in caso di dimissioni irrevocabili indirizzate al Presidente;
- b) qualora non assolvesse ai compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

ARTICOLO 10 FONDO PER LE ATTIVITÀ

1. L'Amministrazione Comunale può destinare un fondo, in sede di bilancio preventivo, per tutte le attività annuali della Consulta, le quali sono programmate entro il 31 gennaio dall'Assemblea dell'organo medesimo e inviate alla Giunta per l'approvazione.

ARTICOLO 11 GRUPPI DI LAVORO

1. L'Assemblea, al fine di rendere maggiormente funzionale la Consulta, può creare al suo interno Gruppi di Lavoro su temi quali l'innovazione tecnologica, lo sviluppo economico, fabbisogni occupazionali e formazione professionale, politiche finanziarie e legislazione sulle attività produttive.

2. I Gruppi di Lavoro sono coordinati da uno dei propri membri, nominato con votazione palese.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto del Comune di Valenza e sarà pubblicizzato sull'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Valenza (www.comune.valenza.ai.it).

ARTICOLO 13 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le decisioni sono prese per "consensus" tra i membri della Consulta o per votazione a maggioranza semplice qualora il Regolamento non preveda maggioranze differenti.

2. Gli atti della Consulta sono pubblici e accessibili a chiunque ne faccia richiesta e possono essere pubblicati sul bollettino comunale d'informazione (Valenza Project).

3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente normativa comunale in materia di Consulta delle attività economiche e produttive.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti di legge.